DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: affidamento dei lavori di RESTAURO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANELLO SITO IN VIA CAPPELLA 109

C.I.G. 9077133F1A

Normativa applicabile:

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.36, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Premesso

- che il Comune di Maranello con Delibera di Giunta n. 7 del 21/01/2020 ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione di valorizzazione del fabbricato di proprietà comunale sito in Via Cappella n. 119 e relativi terreni, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 25-9-2001 n. 351 convertito dalla L. n. 410/2001 ed ai sensi dell'art. 58, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133;
- che il fabbricato, per le peculiari caratteristiche architettoniche, presenta uno specifico Decreto di Vincolo di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, attribuito con D.D.R. del 17/04/2007 e pervenuto al Comune di Maranello in data 03/11/2007 prot. 20108, oltre che uno specifico Decreto pervenuto in data 24/07/2019 prot. 15039 dal Ministero dei Beni ed attività Culturali con il quale si autorizza la concessione in uso a terzi dell'immobile;
- che nell'ambito del "Bando rigenerazione urbana Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014 - 2020 (Asse tematico E: Altri interventi)" promosso dalla Regione Emilia Romagna, l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari ad Euro 574.000,00 per la rigenerazione urbana del fabbricato e dei terreni di cui sopra;
- che con Delibera di Giunta n. 81 del 14/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rigenerazione urbana del fabbricato di cui al Foglio 19 mappale 46 per un importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 820.000,00 elaborato dalla società incaricata Binario Lab srl, finanziato per Euro 574.000,00 (di cui €50.000,00 per spese tecniche) ed Euro 246.000,00 a carico del concessionario;
- che nel fabbricato oggetto della concessione di valorizzazione si svolge ordinariamente attività di ristorazione che dovrà proseguire anche durante i lavori di restauro;
- che con determina n.657 del 06/11/2020 il Comune di Maranello ha aggiudicato la concessione di valorizzazione del fabbricato e dei terreni di sua proprietà siti in Via Cappella, alla scrivente cooperativa.

Visto

l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –V serie speciale- contratti pubblici n. 13 del 31/01/2022, sul sito di Gulliver Società Cooperativa Sociale e sul sito del Comune di Maranello,

finalizzato a dare evidenza dell'avvio della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di RESTAURO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANELLO SITO IN VIA CAPPELLA 109

le Ditte interessate, a partecipare alla procedura aperta, dovranno far pervenire **entro MARTEDI' 8 MARZO 2022** alle ore 13,00 un plico sigillato indicante gli estremi della gara in oggetto, la denominazione della ditta e dovrà contenere al suo interno tre Buste, ciascuna di esse sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e, rispettivamente, le diciture:

"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
"BUSTA B – OFFERTA TECNICA"
"BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"

1. ENTE COMMITTENTE

Stazione Appaltante: Gulliver Società Cooperativa Sociale sede in via Galileo Galilei, n. 168 – 41126 Modena (MO)
telefono 059 - 2589511 Fax 059-2589901 PEC: gulliver@cert.gulliver.mo.it
profilo del committente: www.gulliver.mo.it
Settore competente: Settore commerciale

1.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è Prof. Fausto Costi, Responsabile Settore Sistemi Integrati, Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile Tecnico e RTA antincendio - telefono 059/2589511 - e-mail: fausto.costi@gulliver.mo.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI – SOPRALLUOGO

2.1 La documentazione di gara, comprende:

- Bando di gara GURI
- Bando di Gara
- Disciplinare di gara
- Modulo A "Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni"
- Modulo offerta economica
- DGUE
- Progetto esecutivo:
  - Elaborati generali
  - Rilievi e Indagini
  - Opere architettoniche
  - Opere strutturali
  - Impianti elettrici
  - Impianti meccanici
  - Sicurezza

La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.gulliver.mo.it

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'attenzione del RUP all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale.gulliver@legalmail.it Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modalità diversa da quelle esplicitate. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamentein lingua italiana, entro il 28 febbraio 2022 alle ore 13. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 4 marzo 2022, mediante pubblicazione in forma anonima, sul sito internet di Gulliver.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti alla presentazione dell'offerta.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO DELL'APPALTO – CATEGORIA DEI LAVORI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi di riqualificazione in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

Si rammenta l'impossibilità di apportare modifiche al presente progetto, in quanto lo stesso recepisce le prescrizioni della Soprintendenza relative all'immobile (Prot. n. 28841 del 27/12/2019).

Nello specifico l'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento: "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANELLO SITO IN VIA CAPPELLA".

- CUP (Codice Unico di Progetto): F59G19000180009
- CIG (Codice Identificativo Gara): 9077133F1A

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 34.081,28) è di € **662.689,32** (euro seicentosessantaduemilaseicentoottantanove,32) IVA esclusa.

L'importo a base di gara, oneri per la sicurezza ed IVA esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **628.608,04** (euro seicentoventottomilaseicentootto,04).

Ai sensi dell'art. 23 del Codice, si segnala che al fine di determinare l'importo a base di gara, i costi della manodopera sono stati individuati in € 155.825,06 (euro centocinquantacinquemila ottocentoventicinque,06)

3.3 CATEGORIA DEI LAVORI

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Importo (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	Cat. OG 2 Class. III	€ 512.022,47	81.45 %	Prevalente	max 50%
IMPIANTI MECCANICI	Cat. OS28	€ 116.585,57	18.55 %	Scorporabile	Si – 100%
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.081,28			
TOTALE complessivo LAVORI	Class. III	€ 662.689,32			

L'appalto è in parte finanziato con fondi regionali.

I requisiti di qualificazione sono indicati all'art. 7

4. LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DELL'APPALTO , OPZIONI RINNOVI

4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'intervento sopra indicato dovrà essere realizzato presso il fabbricato di via Cappella n .109 a Gorzano di Maranello (MO)

4.2 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI
Si rimanda al TITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.3 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previsti opzioni e rinnovi

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, c. 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti del presente disciplinare.

Nello specifico sono ammessi:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, c.2, del D. Lgs. n.50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazionitra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico),dell'articolo 45, c.2, del D. Lgs. n.50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipantialla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Il concorrente deve possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (attestazione SOA categoria **OG2** classifica **III**) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi (attestazione SOA categoria **OG2** classifica **III** e attestazione SOA categorie **OS28** classifica **I**).

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto inmisura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, c. 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Ai sensi dell'art. 92, c. 5, del DPR n. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare anche imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie edimporti diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare, le imprese cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 c. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltreai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, categoria SOA…].

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procedeall'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato dall'art. 49 della l. 108/2021in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad **€ 13.253,78**, salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, c. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui

all'art. 89 c. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c. l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca Popolare Dell'Emilia Romagna, Ag. n. 3 Modena – c/c intestato a Gulliver Società Cooperativa Sociale - IBAN IT 39 B 05387 12903 000000773915 – causale "cauzione provvisoria gara CIG 8764915CA9";
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al c. 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l.11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, c. 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informaticosono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato previa richiesta inoltrata a commerciale.gulliver@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del giorno 15/02/2022.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di pagamento del contributo cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a ***€ 70,00*** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 *pubblicata* sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, c. 67 della l. 266/2005.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere predisposta come da indicazioni contenute nel presente disciplinare.
"Busta A - Documentazione amministrativa"
"Busta B - Offerta Tecnica"
"Busta C – Offerta Economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, c. 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, c. 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "Busta A" contiene la domanda di partecipazione e le eventuali dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in competente bollo, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "Modulo A" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dallamandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazionedeve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
b. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila, pena l'esclusione dalla gara, il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il modello DGUE messo a disposizione da questa Stazione appaltante risulta già precompilato in questa parte. Il concorrente, nel caso in cui utilizzi un modello differente da quello messo a disposizione, dovrà provvedere a rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazioneai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.2 del presente disciplinare;
b. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80,

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Documentazione a Corredo

- PASSOE di cui all'art. 2, c. 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, c. 8 del Codice;

- attestazione di qualificazione SOA ovvero dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al par. 5.2;

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, c. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, c. 7 del Codice);

- ricevuta pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

- eventuali ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara;

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

Dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandatocollettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

L'Offerta tecnica deve contenere, i seguenti documenti

a) Relativamente al sub criterio 1 "Aspetti di comfort interno, aspetti acustici e sistemazioni esterne":
- Relazione tecnico illustrativa delle migliorie. Dovrà essere redatta in formato A4, dovrà essere costituita da un massimo di 3 pagine (3 facciate), con carattere tipo arial 11 - interlinea 1,5 - margini 2 cm. ad esclusione degli allegati. Le pagine eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione;
- Schede tecniche dei singoli componenti utilizzati;
- Computo metrico NON estimativo **(in detto computo non vanno riportati i prezzi);**

b) Relativamente al sub criterio 2 "Impianti":
- Relazione tecnico illustrativa delle migliorie. Dovrà essere redatta in formato A4, dovrà essere costituita da un massimo di 3 pagine (3 facciate), con carattere tipo arial 11 - interlinea 1,5 - margini 2 cm. ad esclusione degli allegati. Le pagine eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione;
- Schede tecniche dei singoli componenti utilizzati;
- Computo metrico NON estimativo **(in detto computo non vanno riportati i prezzi);**

c) relativamente al sub criterio 3 "Gestione del cantiere":

- Relazione tecnico illustrativa delle migliorie dalla quale si evincano le modalità che consentono la riduzione tempi di costruzione e della riduzione dei tempi di chiusura delle attività in essere (in ragione delle numero di squadre utilizzate, della velocità dei sistemi costruttivi, dell'organizzazione aziendale, dell'approvvigionamento dei materiali, etc.) Dovrà essere redatta in formato A4, dovrà essere costituita da un massimo di 3 pagine (3 facciate), con carattere tipo arial 11 - interlinea 1,5 - margini 2 cm. ad esclusione degli allegati. Le pagine eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione;
- Un elaborato grafico progettuale in cui venga evidenziato il miglioramento delle caratteristiche di interferenza tra il cantiere e gli spazi e le attività in capo al concessionario, con particolare attenzione alle scelte volte al mantenimento in attività del ristorante, ecc.. Formato non inferiore ad A1;
- Schede tecniche dei singoli componenti utilizzati;
- Computo metrico NON estimativo **(in detto computo non vanno riportati i prezzi);**
- Un CRONOPROGRAMMA aggiornato dal quale si evinca lo sviluppo delle lavorazioni in relazione alla riduzione dei tempi offerta.

Si rammenta l'impossibilità di apportare modifiche al presente progetto, in quanto lo stesso recepisce le prescrizioni della Soprintendenza relative all'immobile (Prot. n. 28841 del 27/12/2019). L'offerta tecnica non deve contenere elementi relativi all'offerta economica.

Gli elaborati dovranno essere **sottoscritti da un tecnico abilitato competente in relazione alle migliorie proposte.**
L'offerta tecnica/ migliorie deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17. CONTENUTO DELLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ribasso unico percentuale da applicare alle singole voci dell'elenco prezzi unitari, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il suddetto ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere.
   Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
   Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
In caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l'importo indicato in lettera.
Si chiede, inoltre, al fine dell'obbligatoria verifica, prima dell'aggiudicazione, del rispetto dei minimi salariali retributivi, come previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice, di inserire, nella busta "C - Offerta economica", un prospetto di dettaglio del costo della manodopera, come da modello allegato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica/ migliorie	90 punti
Offerta economica	10 punti
TOTALE	100 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

n	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	**Aspetti architettonici**	**45**					
			1.1	Isolanti e materiali fonoassorbenti caratterizzati da coefficienti di assorbimento acustico superiori a quelle di progetto	20		
			1.2	Miglioramento delle caratteristiche di salubrità e manutenibilità dell'edificio considerato nel suo complesso (soluzioni migliorative relative a problematiche puntuali o diffuse inerenti la presenza di umidità, tenuta degli intonaci, eventuali infiltrazioni, ecc.)	25		
2	**impianti meccanici/idrico sanitari/elettrici speciali**	**15**	2	Sistemi di gestione, manutenzione e controllo con caratteristiche tecniche e prestazioni superiori rispetto evisto in progetto	15		
3	**Sicurezza e tempi di esecuzione dei lavori**	**30**	3	Miglioramento delle caratteristiche di interferenza tra il cantiere e gli spazi e le attività in capo al concessionario, con particolare attenzione alle scelte volte al mantenimento in attività del ristorante; Minor tempo di esecuzione dei lavori rispetto ai termini previsti (360 giorni)	30		
	Totali	**90**			**90**		

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.2.1 ELEMENTI QUALITATIVI

A ciascuno degli elementi (criteri o sub criteri quando previsti) qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:

ottimo: 1
distinto: 0,9
buono: 0,8
discreto: 0,7
sufficiente: 0,6

quasi sufficiente: 0,5
mediocre: 0,4
insufficiente: 0,3
gravemente insufficiente: 0,2
quasi del tutto assente: 0,1
assente: 0
Sono ammessi coefficienti intermedi.
Per ciascun criterio o sub criterio di valutazione, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a calcolare la media dei coefficienti attribuiti e a trasformarla in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media dell'offerta più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate degli altri concorrenti. Non si procede alla riparametrazione nel caso sia presente un'unica offerta.

I punteggi finali dei singoli criteri o dei sub-criteri qualora previsti verranno arrotondati al secondo decimale (all'unità superiore se la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque).

18.2.2 ELEMENTI QUANTITATIVI.

Tempo di esecuzione dei lavori
L'attribuzione del coefficiente avverrà con la formula della proporzionalità diretta.
1) Formula con interpolazione lineare
Ci = Ga/Gmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ga = numero di giorni in meno dell'offerta del concorrente i-esimo;
Gmax = numero di giorni in meno dell'offerta più conveniente.

I punteggi finali (dei singoli criteri) verranno arrotondati al secondo decimale (all'unità superiore se la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque).

Per **Durata dell'assistenza tecnica nella fase di messa in esercizio dell'intervento** verrà assegnato il punteggio come segue:
- di 0 giorni = 0 punti
- di 30 giorni = 1 punto
- di 60 giorni = 2 punti

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

C_i	(per A_i <= A_{soglia})	=	$X\ (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1{,}00 - X)\ [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:
Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*
Ai = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*
A soglia = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*
X = **0,90**
A max = *valore del ribasso più conveniente*

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots\ldots C_{ni} \times P_n$$

dove
Pi = *punteggio concorrente i;*
C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*
.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
P_a = *peso criterio di valutazione a;*
P_b = *peso criterio di valutazione b;*
……
P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e lo stesso punteggio per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione si procederà per sorteggio.

19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 9/03/2022, alle ore 10.00 presso Gulliver Società Cooperativa Sociale, via Galileo Galilei n. 168 a Modena, e potrà essere seguita in modalità virtuale, in videoconferenza.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.
La stazione appaltante, che opera tramite il seggio di gara, costituito dal Presidente, da due testimoni e dal segretario verbalizzante, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi alla commissione giudicatrice: i plichi verranno inseriti in apposite buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e conservati in ufficio chiuso a chiave in armadio chiuso a chiave. I plichi contenenti l'offerta tecnica, confezionati come sopra, verranno consegnati da personale della Società alla commissione giudicatrice poco prima dell'apertura della seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica, i plichi contenenti l'offerta economica, confezionati come sopra, poco prima dell'apertura della seduta pubblica per l'apertura dell'offerta Economica.
Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in variante.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 97, c. 6, del D. Lgs 50/2016, «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, del D. Lgs 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di non procedere ad aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentata sia rispondente alle proprie esigenze;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della L. 287/1990 ‹‹Norme per la tutela della concorrenza e del mercato››, ai fini della motivata esclusione e successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 68, RD 827/1924.
La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti Autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercatoanche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendoa mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice

21 AGGIUDICAZIONE E STIPULA

21.1 AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Ai sensi dell'art. 95, c. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica

del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

21.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-bis e 89 e dall'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4 del D. Lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dal c. 10 lett. a) dell'art. 32 in deroga del suddetto termine dilatorio
La Stazione appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32 c. 8 del Codice, e come previsto dall'art. 8, c. 1 lett.a) del D.L. 76/2020.
In caso di mancata stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per i lavori già eseguiti su indicazione del direttore dei lavori.
All'atto della consegna del cantiere, ovvero prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, a pena di decadenza dell'affidamento;
b) la polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori., che dovrà essere consegnata almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori

La suddetta polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso diapprovazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

c) Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
d) L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del Codice.
   In caso di subappalto di parte delle opere affidate, il contratto di subappalto dovrà essere depositato dall'affidatario presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica/ migliorie, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stipula del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice (ovvero dopo la verifica dei requisiti prescritti), salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal

momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, purché entro 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati, i documenti indicati all' Art. 9 (Documenti facenti parte integrante del contratto) dello schema di contratto

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, fatta salva l'ipotesi prevista al c. 3 dell'art. 110 già sopra citato.

23 ULTERIORI INFORMAZIONI
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente disciplinare ovvero alla disciplina vigentein materia.

Per quanto concerne il periodo di validità dell'offerta, si precisa che gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta medesima senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti dalla data di spedizione delle richieste di documentazione per la stipula dell'Amministrazione, e la data di ricevimento, da parte della medesima Amministrazione, della documentazione richiesta (le date suddette sono comprovare dal Protocollo dell'Amministrazione).
Ai sensi dell'art. 32, c. 4, del D. Lgs 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
L'aggiudicatario è tenuto, nelle more della stipula contrattuale, ad accettare una eventuale consegna in via d'urgenza del contratto per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Massimo Ascari.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D.lgs. n.196/2003.
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.